

Messaggio

numero
8489

data
25 settembre 2024

competenza
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

Rapporto sulla mozione dell'8 novembre 2021 presentata da Raoul Ghisletta e cofirmatari (ripresa da Laura Riget) "Misure incisive puntuali per combattere la criminalità economica"

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

abbiamo esaminato la mozione dell'8 novembre 2021 presentata da Raoul Ghisletta e cofirmatari (ripresa da Laura Riget), con la quale si chiede al Consiglio di Stato di preparare un messaggio per l'adozione di misure incisive puntuali per combattere la criminalità economica da parte del Parlamento, affinché il legislativo possa dibatterne pubblicamente e determinarsi sulla loro adozione.

I. PREMESSA

I promotori della mozione osservano che nella risposta all'interrogazione n. 144.20 del 25 novembre 2020 dal titolo "80-85% dei reati economici rimangono sommersi" (RG n. 5378 del 27.10.2021) il Consiglio di Stato aveva già indicato la possibilità di adottare delle misure incisive puntuali per potenziare l'attività del Ministero pubblico e della Polizia cantonale. Il presente rapporto ha lo scopo di presentare sei misure concrete che mirano a raggiungere due obiettivi principali: **dissuadere i criminali** dal commettere reati economici (e non solo) sul territorio del Cantone Ticino tramite misure finanziarie coercitive più efficaci rispetto alla sola eventuale carcerazione e, con controlli sistematici, **ridurre le opportunità** ai criminali economici di inserirsi nel tessuto economico ticinese e causare danni all'intera collettività.

II. MISURE CONSIDERATE

In questo Capitolo esponiamo sinteticamente le misure che possono entrare in considerazione e che saranno poi riprese dettagliatamente al Capitolo III.

1. Rafforzamento dei Servizi specialistici presso Ministero pubblico e Polizia cantonale

La prima misura consiste nel rafforzamento presso il Ministero pubblico e la Polizia cantonale di Servizi dedicati alla ricerca, al sequestro, alla gestione e alla confisca di valori patrimoniali nel contesto dei procedimenti penali. Le attività specialistiche di questi Servizi nella ricerca capillare, nell'individuazione e nella messa in sicurezza di patrimoni, a volte molto ingenti, provenienti da reati economici complessi con reti di attività anche extra cantonali e sovranazionali, necessitano di personale specializzato.

Di principio, si ritiene che dopo un periodo di "rodaggio", vale a dire di organizzazione interna e coordinamento, il rafforzamento di questi servizi genererà dei proventi supplementari dall'attività di recupero dei beni e quindi possa finanziarsi in parte o completamente (come avviene nel Canton Zurigo, Capitolo III punto 2.3). Gli aspetti

organizzativi, in particolare per quanto concerne le risorse necessarie, saranno approfonditi in seguito alla discussione della mozione da parte del Parlamento.

A livello di Ministero pubblico il Servizio specializzato nell'ambito economico finanziario sarebbe gestito da un Procuratore Pubblico con conoscenze approfondite nel settore della criminalità economica e finanziaria. Egli è affiancato da almeno un (o due) Segretario giudiziario anch'egli con esperienza giuridica nell'ambito di tali reati. Il team comprende una Segretaria per la gestione amministrativa degli incarti e l'attività organizzativa annessa. Questo per garantire un efficace servizio di base.

Per quel che concerne la Polizia cantonale, il Servizio dedicato alla suddetta attività di ricerca di patrimoni e di affiancamento nella relativa attività del Servizio del Ministero pubblico, richiederebbe alcuni collaboratori con formazione economica finanziaria, specializzati nel recupero crediti.

2. Controlli efficaci e sistematici da parte dell'Ufficio fallimenti

Per poter incrementare controlli efficaci e sistematici per l'identificazione e la relativa segnalazione al Ministero pubblico di fallimenti con connotazioni penali, l'Ufficio fallimenti deve essere potenziato con un'ulteriore figura specializzata nell'ambito economico finanziario incaricata di supervisionare anche attività potenzialmente sospette in collaborazione con l'Ufficio esecuzione.

3. Verifica dell'attendibilità delle iscrizioni a RC da parte dell'Ufficio del registro di commercio

Per un controllo sistematico e strutturato dell'attendibilità delle iscrizioni a RC l'Ufficio del registro di commercio deve essere completato con una figura di giurista – economista, il cui compito sarebbe quello di individuare e far cancellare tempestivamente le società vuote e inattive (mantelli giuridici). L'attività è già in essere presso URC ma è necessario rafforzarlo ulteriormente.

Oltre a quanto precede, per combattere efficacemente il fenomeno sono importanti anche le misure di osservazione sul territorio e lo scambio sistematico di informazioni rilevanti fra autorità, in particolare:

4. Ottimizzazione dei compiti attribuiti agli enti locali nel contesto della lotta al fenomeno delle società bucalettere e delle residenze fittizie.

5. Sostegno e promozione da parte del Parlamento cantonale di tutti gli atti parlamentari federali intesi a favorire lo scambio di informazioni tra autorità amministrative (e penali) nel contesto della lotta agli abusi.

6. Adozione da parte del Parlamento cantonale di modifiche di basi legali cantonali intese a favorire lo scambio di informazioni tra autorità amministrative nel contesto della lotta agli abusi.

III. APPROFONDIMENTO DELLE SINGOLE MISURE

1. Premessa generale

Gli studiosi sono concordi nell'affermare che la criminalità economica, a livello mondiale, ha subito nel tempo una profonda trasformazione passando da una dimensione individuale a una dimensione sempre più complessa e organizzata, seguendo di pari passo lo sviluppo economico e sociale della moderna società. Più complessa diventa la società nelle sue articolazioni, più complessa tende a diventare la criminalità che ne produce le patologie¹.

Il processo di globalizzazione che ha caratterizzato l'intenso e rapido sviluppo delle relazioni politiche, sociali, economiche e finanziarie, soprattutto negli ultimi decenni, ha contribuito ad aumentare in maniera massiccia non soltanto le opportunità di crescita economica e di sviluppo delle imprese legali, ma anche quelle delle organizzazioni criminali, sempre più sofisticate e operanti su mercati ormai transnazionali. Infatti, sempre più frequentemente, i criminali conducono le proprie attività su scala sovranazionale, sia in ragione dei motivi che hanno determinato la globalizzazione del mercato sia per sfruttare le disomogeneità legislative esistenti tra i diversi Paesi e, di conseguenza, per approfittare della limitata capacità di controllo e investigazione da parte delle autorità di perseguimento penale.

Fattori geografici, economici, politici concorrono a fare della Svizzera una delle mete privilegiate non solo di strutture ed attività economiche lecite, ma anche della delinquenza internazionale. Situata al centro dell'Europa, con banche, gioiellerie, negozi, case da gioco, alberghi di lusso e una grande circolazione di denaro, la Svizzera esercita una forte attrazione anche sulla delinquenza cosiddetta transfrontaliera. In questo contesto il Canton Ticino è il bersaglio privilegiato della delinquenza proveniente dall'Italia e in particolare dalla regione della Lombardia. Pubblicazioni di **Transparency International**² attestano che l'Italia risulta essere una nazione con un alto tasso criminogeno e nella quale operano organizzazioni criminali molto pericolose. Che le organizzazioni criminali da tempo abbiano conquistato le terre e i mercati del Nord Italia risulta in molte relazioni fra cui l'allarmante relazione finale del 2018 della **Commissione parlamentare Antimafia**, nel quale documento si legge infatti che la penetrazione mafiosa è *“un movimento profondo e uniforme che interessa la maggioranza delle provincie settentrionali, e che è stato favorito da diffusi atteggiamenti di sottovalutazione e rimozione che fino a tempi recenti hanno coinvolto larga parte della popolazione e anche personalità e protagonisti della vita pubblica”*³. Lungo tutta la relazione si sottolinea più volte la particolare gravità della situazione in Lombardia.

L'economia illegale altera le regole dell'economia reale e legale, distorce e rovina il mercato, svilendo il lavoro, mortificando gli investimenti, distruggendo la proprietà intellettuale, ostacolando il credito, intimidendo la libertà di impresa. La presenza della

¹ Il processo evolutivo della criminalità transnazionale e i rischi connessi sono descritti già nell'ambito delle conclusioni del Vertice G8 di Birmingham, svoltosi dal 15 al 17 maggio 1998.

² Transparency International è un'organizzazione internazionale non governativa che si occupa della corruzione, non solo politica. Transparency International Italia pubblica annualmente sul suo sito (<https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione>) lo studio "Indice di percezione della corruzione" che misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo. Lo fa basandosi sull'opinione di esperti e assegnando una valutazione che va da 0, per i Paesi ritenuti molto corrotti, a 100, per quelli "puliti". La metodologia cambia ogni anno per poter dare uno spaccato sempre più attendibile delle realtà locali.

³ Relazione conclusiva della Commissione parlamentare antimafia 2018 (<https://www.camera.it/leg17/491?idLegislatura=17&categoria=023&tipologiaDoc=documento&numero=038&doc=pdfel>).

criminalità modifica insomma la struttura del circuito economico, e comporta un allontanamento strutturale dal modello di efficienza dell'economia di mercato, pregiudicandone la possibilità di conseguire gli obiettivi prefissati. L'economia illegale è quindi un cancro che si insinua nel tessuto economico, togliendogli progressivamente la linfa e facendo proliferare le cellule malate a scapito di quelle sane. Se non tenuto sotto controllo, a morire sarà il tessuto economico legale di un'intera regione. È perciò indispensabile incidere significativamente e celermente sugli elementi che motivano i criminali a compiere reati sul nostro territorio.

L'origine di comportamenti criminali orientati al profitto è molto spesso un motivo economico, cioè finalizzato all'arricchimento. Il comportamento criminale, a esclusione di quello provocato da disturbi della personalità o da spinte emotive irrazionali, obbedisce alla regola della razionalità. Il delinquente è quindi sensibile sia ai benefici sia ai costi stimati del suo comportamento e molti di questi appartengono all'area del rischio di punizione. L'economista statunitense Gary Becker⁴, nella sua importante teoria sul comportamento criminale come decisione razionale⁵, individua i fattori che determinano la scelta del comportamento criminale: probabilità di essere scoperti e puniti, severità delle sanzioni, reddito disponibile per altre attività legali o illegali, valutazione dei benefici ricavabili, inclinazione personale a compiere reati e circostanze ambientali. Il criminale è quindi ben informato sui costi e benefici delle sue decisioni, consapevole e in grado di valutare se e quando è "vantaggioso" commettere un'azione criminale in alternativa a un comportamento legale.

Negli elementi di ponderazione sulla decisione se commettere o no un illecito sono da considerare anche quelli suggeriti dal sociologo americano James William Coleman⁶, segnatamente la motivazione (arricchimento, l'apparire "vincente") e l'opportunità dovuta a fattori strutturali. La Svizzera, in quanto a opportunità, si presta molto bene ad essere sfruttata dai criminali poiché nel nostro Paese il diritto e le norme amministrative che regolano i rapporti fra Stato e cittadino si fondano su un presupposto acquisito di onestà di quest'ultimo. Formalità quindi snelle, rapide, che in poco tempo permettono al cittadino di compilare una dichiarazione fiscale, richiedere un sussidio, costituire una società e operare in un libero mercato. Elementi vincenti del nostro Paese ma anche grandi opportunità per i criminali di beneficiare di vantaggi illegali e prestazioni illecite a danno della collettività. Tutto ciò, quindi, suggerisce che in ambito di prevenzione penale è necessario lavorare su due piani distinti ma inscindibili tra loro: aumentare i costi ai criminali, rendendo quindi meno attrattivo il compimento dell'atto illecito, e contenere le opportunità di reati, effettuando controlli più mirati e significativi negli ambiti più vulnerabili e sensibili dello Stato.

Ma su quale variabile dei costi si può incidere? In primo luogo con la carcerazione. Tuttavia, le statistiche indicano che rispetto ad altri Paesi, in Svizzera sono davvero pochi i condannati che subiscono pene detentive da espiare e ancor meno chi compie reati di natura economica. Ciò è dovuto anche al fatto che le pene inferiori ai due anni inflitte a chi commette per la prima volta un reato sono generalmente pronunciate con la condizionale. In generale, comunque, il diritto penale in Europa è diventato più "umano" rispetto ad altre

⁴ Gary Becker (1930-2014) fu un economista statunitense vincitore del Premio Nobel per l'economia nel 1992 per «aver esteso il dominio dell'analisi microeconomica a un ampio raggio di comportamenti e interazioni umane, incluso il comportamento non legato al mercato».

⁵ Articolo intitolato: "*Crime and punishment: an economic approach*" pubblicato sul Journal of Political Economy, volume 76, numero 2.

⁶ James William Coleman, sociologo americano, è uno dei principali esponenti della teoria della scelta razionale e del capitale sociale. La sua teoria della scelta razionale è apparsa nel libro "*The Criminal Elite*" (L'élite criminale) pubblicato nel 1987.

parti del mondo perché punire in maniera moderata è considerato un progresso culturale. Infatti, le cifre in Svizzera parlano chiaro: considerando sia il numero di posti di detenzione disponibili (220 posti ogni 100'000 abitanti nel 1900; 86 nel 2020) sia la proporzione della popolazione penitenziaria (140 detenuti ogni 100'000 abitanti nel 1900; 80 nel 2020), si può osservare che il ricorso alla privazione della libertà tende a calare⁷. Questo fenomeno ha come conseguenza che il rischio di incorrere in una lunga pena detentiva è molto basso e dunque assolutamente non dissuasivo per il criminale razionale che intende compiere un reato in Svizzera.

Fatta questa importante premessa di seguito verrà affrontato un approfondimento delle singole misure proposte nel Capitolo II.

2. Il rafforzamento presso il Ministero pubblico e la Polizia cantonale dei Servizi (di principio autofinanziati) dedicati alla ricerca, al sequestro, alla gestione e alla confisca di valori patrimoniali nel contesto dei procedimenti penali

2.1. Lo strumento della confisca

L'idea di base della confisca era stata espressa già da Cesare Beccaria nel suo trattato *"Dei delitti e delle pene"* secondo cui *"chi cerca d'arricchirsi dell'altrui dovrebbe esser impoverito del proprio"*. Lo scopo della misura è chiaro: incidere sulla motivazione a commettere un illecito penale e neutralizzare la finalità ultima del reato, quella dell'arricchimento. Poiché si tratta di uno strumento flessibile, che dovrebbe garantire una maggiore efficacia rispetto alla carcerazione, negli ultimi decenni si è assistito a livello internazionale a un massiccio utilizzo della confisca che, dal profilo criminologico, è una misura di tipo situazionale in quanto permette proprio di rimuovere i proventi dei reati penali.

Già a partire dagli anni Ottanta, le strategie contro la criminalità, in particolare contro la delinquenza economica, sono concentrate sui profitti illeciti poiché lo strumento della confisca dei proventi di reato può avere un ruolo dissuasivo importante nella lotta contro la criminalità economica su scala nazionale e internazionale. La motivazione del legislatore nell'introdurre il dispositivo della confisca è sia etica sia utilitaristica. Lo scopo etico consiste nel privare il criminale dei guadagni ottenuti illegalmente secondo il motto "il crimine non paga". Punire l'autore di un reato permettendogli di mantenere in suo possesso i prodotti dell'illecito e di usufruirne sarebbe senza dubbio una situazione insoddisfacente e paradossale dal punto di vista morale, sia nei confronti della vittima del reato sia del cittadino onesto. Lo scopo utilitaristico e pratico consiste invece nell'impedire la "contaminazione dell'economia legale"; si tratta dunque di una prevenzione di carattere generale poiché i guadagni illeciti aiutano effettivamente i criminali ad incrementare le loro attività sui mercati.

In Ticino già oggi il Ministero pubblico si occupa regolarmente di effettuare sequestri e confische. Nel Codice penale svizzero (CP) gli articoli 69, 70, 71 e 72 trattano il tema della confisca di oggetti serviti a commettere l'illecito e degli oggetti che sono provento del reato (art. 69 CP); la confisca dei valori patrimoniali che sono il prodotto dell'illecito o che erano destinati a ricompensarne l'autore (art. 70 CP) e la confisca di valori patrimoniali

⁷ Daniel Fink, *Privazione della libertà e prigione in Ticino e in Svizzera*, ed. Origoni-Paganetti-Stanga, pubblicato nel 2021 dall'Ufficio cantonale di statistica, pag. 144.

appartenenti a un'organizzazione criminale (art. 72 CP). L'articolo 71 CP prevede inoltre, nell'ipotesi che il provento di reato non sia più reperibile, la possibilità di condannare il reo a risarcire lo Stato fino a concorrenza del valore del suo illecito profitto, attingendo a tutti i suoi beni. In sostanza si tratta di impedire "che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca non sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati". Gli articoli da 263 a 268 del Codice di diritto processuale penale (CPP) regolamentano i sequestri, prevedendo in particolare all'articolo 263 capoverso 1 CPP il sequestro di oggetti e valori patrimoniali come mezzi di prova (lett. a), per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (lett. b), per essere restituiti ai danneggiati (lett. c) o per essere confiscati (lett. d).

In genere, il sequestro di oggetti pericolosi serviti a commettere l'illecito (art. 69 CP) è intimamente connesso con la ricostruzione dei fatti e quindi è parte integrante dell'inchiesta stessa perché trattasi di un mezzo di prova importante. Più arduo può invece essere il sequestro di valori patrimoniali che sono il risultato dell'illecito penale (art. 70 CP), sia per il fatto che questi valori potrebbero essersi mescolati con altri valori di provenienza lecita, sia per il fatto che essi potrebbero già essere stati utilizzati, o sostituiti con altri oggetti. La ricerca del provento (diretto o indiretto) del reato può dunque comportare tutta una serie di indagini e analisi finanziarie supplementari che appesantiscono e rallentano l'iter del procedimento penale. L'aggravio risulterebbe notevolmente maggiorato qualora il provento del reato fosse stato trasferito all'estero. Nei casi in cui il provento (diretto o indiretto) del reato non fosse più reperibile, esso dovrebbe essere sostituito, come già indicato, da un credito compensatorio a favore dello Stato (art. 71 CP).

Senza voler entrare nel merito di complessi aspetti giuridici, il tema del sequestro e della confisca pone diversi problemi pratici: pur non essendo l'obiettivo principale dell'inchiesta penale (che mira *in primis* a determinare le singole responsabilità penali), pone notevoli problemi pratici (legati ad esempio all'individuazione, alla messa in sicurezza, alla gestione e amministrazione dei beni da sequestrare) e giuridici (quali ad esempio l'esatta determinazione dell'eventuale credito compensatorio, i conflitti fra le procedure dei medesimi beni nella procedura penale e in una procedura esecutiva).

2.2. Responsabilità dell'autorità penale nella conservazione dei beni sequestrati

Dal momento del sequestro, "*competete al Magistrato gestire i beni sequestrati secondo il principio della sicurezza, finalizzato a conservarne il valore e redditizio*"⁸. Il senso di questo principio è che, in caso di blocco di valori patrimoniali, il potere di disporre dei medesimi passa all'autorità penale, la quale è tenuta a preservare in modo appropriato gli interessi della persona colpita dal sequestro. Tra i principi previsti per l'amministrazione, il punto 2.2. della Raccomandazione del 30 marzo 1999 della **Commissione "Crimine organizzato e criminalità economica" della Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti cantonali di giustizia e polizia** specifica che i valori patrimoniali bloccati sono di principio investiti al fine di preservare il capitale ed ottenere un rendimento regolare. Spetta quindi all'autorità penale effettuare sistematicamente una valutazione ad ogni sequestro circa un eventuale rischio di svalutazione dei valori sequestrati e attuare le misure appropriate per una migliore conservazione. L'articolo 266 capoverso 5 CPP costituisce la base legale per la realizzazione dei beni soggetti a rapido deprezzamento, quali ad esempio derrate

⁸ Articolo 1 dell'Ordinanza sul collocamento di valori patrimoniali sequestrati del 3.12.2010 (RS 312.057).

alimentari, autoveicoli, natanti, tappeti antichi, ecc., rispettivamente valori soggetti alle fluttuazioni del mercato quali investimenti finanziari speculativi, investimenti azionari, criptovalute, ecc. L'alienazione e la sostituzione di un oggetto o di un bene con un qualsivoglia altro bene o controvalore, configura una restrizione del diritto di proprietà⁹ che deve rispettare il principio di proporzionalità.

Il tema è complesso, sensibile e oneroso in termini di sforzo investigativo, visto il numero di sequestri che annualmente vengono effettuati dal Ministero pubblico cantonale e meglio come risulta dalla tabella seguente:

| Ordini di perquisizione e sequestro del MP | | |
|--|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 |
| OPS domiciliari | 509 | 553 |
| OPS bancari | 921 | 1'129 |
| Totale | 1'430 | 1'682 |

Nella situazione attuale il focus dello sforzo delle autorità penali è profuso essenzialmente nella ricostruzione dei fatti penali e nell'accertamento delle singole responsabilità; i sequestri vengono eseguiti prevalentemente per assicurare elementi probatori, quindi in base agli articoli 69 e 70 CP. Per carenza di tempo e mezzi, il Ministero pubblico e la Polizia sono sovente impossibilitati a svolgere indagini finalizzate a porre sotto sequestro beni per garantire eventuali future confische ai sensi dell'articolo 71 CP. Raramente è possibile svolgere indagini patrimoniali finalizzate alla ricerca di possibili patrimoni all'estero di pertinenza degli imputati.

Per fare ciò sarebbe fondamentale l'apertura di un'inchiesta patrimoniale parallela che però appesantirebbe e rallenterebbe molto il lavoro del Magistrato inquirente e della Polizia, che invece devono indagare celermente sui fatti delittuosi e dispongono di risorse limitate da dedicare alla ricerca di patrimoni senza allungare ancora di più i tempi dell'inchiesta. L'inchiesta patrimoniale, invece, dovrebbe essere iniziata già nelle prime fasi delle indagini classiche di polizia e condotta in parallelo, con la medesima tempestività, al fine di non allungare la chiusura del procedimento penale.

Uno sforzo che può essere condotto con la creazione dei Servizi specialistici presso il Ministero pubblico e la Polizia cantonale, che collaborano strettamente nell'inchiesta patrimoniale, oppure attraverso un gruppo misto (Ministero pubblico – Polizia), come già esiste nel Canton Zurigo e in altri Cantoni.

2.3. *Vermögensabschöpfung: l'esperienza del Canton Zurigo*

Il Canton Zurigo è stato il primo in Svizzera ad introdurre, il 1° gennaio 2009, una struttura mista, creata dalla stretta, proficua e pragmatica collaborazione tra Ministero pubblico e Polizia, che si occupa del recupero di beni di provenienza illecita o necessari a titolo di indennizzo delle vittime nell'ambito di inchieste penali. Successivamente, altri Cantoni, quali Lucerna, Berna, Basilea e Friburgo, hanno seguito l'esempio zurighese.


È interessante ricordare che l'idea della *Vermögensabschöpfung* non è recente. Infatti, in Europa è già dagli anni '90 che il tema è vieppiù discusso e auspicato soprattutto in relazione ai proventi di organizzazioni criminali. Il Canton Zurigo, infatti, si è ispirato al modello organizzativo e all'esperienza accumulata in Germania dal Land Baden-

⁹ Sentenza CRP del 25 ottobre 2006 n. 60.2006.331.

Württemberg, presso il quale questa particolare attività era svolta con successo già dalla fine degli anni '90.

L'attività di recupero di beni effettuata a Zurigo ha portato da subito ottimi risultati come risulta dal grafico seguente¹⁰:

Vermögensabschöpfung Sicherstellungen in Mio. CHF



(Fonte: Medienkonferenz, 27.03.2023, Polizeiliche Kriminalstatistik PKS 2022, pagina 18)

Circa il 70-80% è devoluta alle vittime mentre la rimanenza è incassata dallo Stato¹¹.

La struttura organizzativa messa in atto dal Canton Zurigo consiste in un gruppo specialistico misto (Ministero pubblico - Polizia) che oggi è così composta:

| | | |
|---|---|---|
| Ministero pubblico | 4 | Procuratori Pubblici specialisti presso la Procura III, Sezione D. Questi PP non lavorano solo sui casi di sequestro/confisca di beni ma anche in altri procedimenti. |
| | 1 | Gestore dei beni sequestrati. |
| | 1 | Liquidatore. |
| | 1 | Sostituto liquidatore. |
| Inoltre, ogni altro PP, per casi meno complicati, si occupa personalmente di questo tema (se necessario con il supporto degli specialisti). | | |
| Polizia cantonale Zurigo | 5 | Specialisti occupati al 100% nella sottosezione "Vermögensabschöpfung" della Sezione Reati Economico Finanziari (Wirtschaftsdelikte). |

¹⁰https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/sicherheit-justiz/delikte-praevention/dokumente/pks/aktuell/presentation_medienkonferenz_pks2022.pdf.

¹¹ Janina Gehrig, "Damit sich Delikte weniger lohnen", pubblicato il 25.03.2014 in: Der Bund; <https://www.derbund.ch/bern/kanton/damit-sich-delikte-weniger-lohnen/story/20782965>.

| | | |
|--|--|---|
| | | Inoltre, in ogni sezione della Polizia Giudiziaria è presente un cosiddetto “confiscatore di beni” a tempo parziale. Egli ha il compito di individuare i casi sospetti e di svolgere personalmente le procedure più semplici, se necessario con il supporto degli specialisti (a tempo pieno) della sottosezione <i>’Vermögensabschöpfung</i> ¹² . |
|--|--|---|

Il Procuratore Pubblico specialistico dispone delle competenze necessarie per occuparsi di sequestri e confische sugli incarti complessi di tutti i suoi colleghi Magistrati. Si occupa inoltre di eventuali reclami e ha il particolare compito di facilitare l'identificazione, il sequestro e la gestione di beni che sono situati all'estero attraverso le reti internazionali di assistenza giudiziaria¹³. Questo contributo specialistico permette di sgravare i Magistrati titolari delle inchieste da tutta una serie di compiti assai onerosi relativi ai sequestri.

Il Servizio che svolge le attività di *Vermögensabschöpfung* presso la Polizia cantonale zurighese è una struttura inserita nella Sezione Reati Economico Finanziari con compiti pratici quali svolgere delle indagini preliminari di tipo patrimoniale, provvedere a eseguire i sequestri di beni specificamente nell'ambito dell'attività recupero beni, effettuare una valutazione sulla possibile perdita di valore di beni sequestrati e proporre, attraverso i suoi contatti, delle possibilità di realizzazione. Il Servizio che svolge il recupero beni funge pure da centro di competenza nei confronti di tutti gli agenti della Polizia; infatti l'idea di fondo è che tutta la Polizia cantonale sia sensibilizzata e informata su questo tema specifico e lavori con questa filosofia impegnandosi al massimo nel recupero dei beni che, prevalentemente, sono di lusso (automobili, orologi, gioielli, opere d'arte e beni immobili), sia di provenienza illecita sia di provenienza lecita (in questo caso posti sotto sequestro in vista di una condanna a pagare un risarcimento).

Il Canton Berna è organizzato in modo molto simile a quello zurighese. Nella Sezione Reati Economico Finanziari della Polizia cantonale ci sono 3 collaboratori che si occupano quasi esclusivamente della *Vermögensabschöpfung* e che regolarmente seguono specifici corsi di formazione. Inoltre, in ogni regione del Cantone e nelle altre sezioni investigative della Polizia Cantonale, c'è un collaboratore "responsabile" di questa particolare attività. Circa una volta all'anno, tutte le persone che si occupano di *Vermögensabschöpfung* si riuniscono per uno scambio di esperienze, per una formazione continua e per individuare soluzioni per migliorare l'efficacia della loro azione.

Presso il Ministero Pubblico del Canton Berna è previsto un Procuratore Pubblico specializzato, strettamente legato al Procuratore Generale, con il compito di supportare i Procuratori Pubblici di tutto il Cantone nell'attività di sequestro e confisca di beni. Questa funzione attualmente è vacante e non si sa quando verrà occupata. In aggiunta, in ogni regione, c'è un Procuratore Pubblico che è ha il compito di occuparsi più intensamente dell'argomento.

¹² Questo modello si è rivelato di grande successo e porta molti altri casi che altrimenti non verrebbero presi in considerazione e trattati. I collaboratori che si occupano del "recupero dei beni a tempo parziale" si riuniscono quattro volte all'anno per scambi di informazioni e perfezionamento delle strategie. A queste riunioni partecipa anche almeno un Procuratore Pubblico specialista.

¹³ Ad esempio, presso INTERPOL "Stolen Asset Recovery" (SAR) o EUROPOL "Camden Assets Recovery Interagency Network" (CARIN).

Nel Canton Berna non vengono volutamente tenute statistiche in questo ambito perché l'ammontare di quanto viene sequestrato e poi confiscato dipende dai casi e non è influenzabile dagli inquirenti. Ci sono anni con sequestri e confische più importanti e altri più contenuti. Esprimere giudizi attraverso un paragone statistico per il Canton Berna è estremamente difficile.

Infine anche il Canton Berna ha sviluppato un concetto di implementazione attraverso un gruppo di lavoro congiunto (Ministero Pubblico e Polizia) che ha portato all'elaborazione di un manuale e una lista di controllo per questa attività che è disponibile a tutti i collaboratori della Polizia Cantonale e del Ministero Pubblico.

2.4. Conclusione

In conclusione, si ritiene importante l'analisi riguardo alla creazione di Servizi specialistici presso il Ministero pubblico - Polizia cantonale, vale a dire dedicati alla ricerca, al sequestro, alla gestione e alla confisca di valori patrimoniali nel contesto dei procedimenti penali con i seguenti nuovi compiti:

- a. intraprendere inchieste patrimoniali volte alla ricerca attiva in Svizzera e all'estero di beni da sequestrare (art. 70 e 71 CP);
- b. standardizzare la pratica del sequestro penale a livello cantonale;
- c. gestire in modo specializzato e centralizzato tutti i sequestri penali secondo i principi imposti dalla legge.

e con i seguenti obiettivi:

- a. ridurre il danno causato dai reati economico-finanziari e dalla criminalità in generale nei confronti dei danneggiati, delle vittime di reato e dello Stato;
- b. incidere sulla motivazione a commettere un reato, secondo il motto "il crimine non paga", ad integrazione di quanto già fanno in questo senso le condanne penali;
- c. ridurre le infiltrazioni sul nostro territorio di patrimoni provenienti da reati all'estero;
- d. ridurre i rischi di indennizzi da parte dello Stato legati alla gestione dei valori patrimoniali posti per un certo tempo sotto confisca;
- e. incrementare significativamente l'efficacia dell'attività repressiva e preventiva delle autorità di perseguimento penale;
- f. introdurre uno strumento a salvaguardia dell'economia legale in Ticino.

La struttura dovrebbe a medio termine puntare ad autofinanziarsi attraverso gli introiti derivanti dalle confische a favore dello Stato.

3. Controlli efficaci e sistematici da parte dell'Ufficio fallimenti

Sul tema dell'uso distorto dello strumento del fallimento in Ticino e della presenza negli ultimi anni di società bucalettere, il Governo ticinese, nello specifico il Dipartimento delle istituzioni ha dato risposta a diversi atti parlamentari. Si ricorda in particolare:

- la risposta del 5 marzo 2013 all'interrogazione 18 dicembre 2012 n. 307.12 "*Fallimenti disastrosi, vogliamo tutelare il Ticino e le aziende oneste?*";

Messaggio n. 8489 del 25 settembre 2024

- il Rapporto governativo n. 7563 del 16 luglio 2018 sulla mozione dell' 11 dicembre 2017 *“Fallimenti in Ticino: una voragine economica che richiede una risposta politica urgente”*, e la risposta del 27 marzo 2019;
- la risposta del 23 maggio 2018 all'interrogazione del 17 luglio 2018 n. 17.18 *“Fallimenti di comodo e azioni degli istituti statali: come siamo messi?”*;
- la risposta del 14 marzo 2019 all'interpellanza del 21 febbraio 2019 n. 1844 *“Fallimenti fraudolenti e segnalazioni alla Magistratura da parte dell'Ufficio fallimenti”*.

Da alcuni anni le autorità di perseguimento penale e l'Ufficio fallimenti del Cantone Ticino hanno migliorato significativamente la loro collaborazione, in particolare dopo l'introduzione della figura del perito contabile in ambito fallimentare. Anche il Ministero pubblico e la Polizia cantonale hanno investito risorse finalizzate al contrasto attivo di questo fenomeno criminale che crea danni allo Stato difficilmente calcolabili e inquina pericolosamente il mercato economico.

Dal profilo statistico si constata che a livello nazionale il Cantone Ticino negli anni dal 2018 al 2020 risulta stabilmente al quarto posto per numero di fallimenti per insolvenza secondo la LEF preceduto solo da Zurigo, Ginevra e Vaud e meglio:

| | Fallimenti secondo LEF (insolvenza) | | | | |
|---------|-------------------------------------|------|------|------|-------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Zurigo | 1 015 | 967 | 824 | 910 | 1 124 |
| Ginevra | 1 051 | 952 | 779 | 750 | 757 |
| Vaud | 820 | 798 | 631 | 681 | 679 |
| Ticino | 490 | 528 | 364 | 342 | 707 |

Mentre per i medesimi anni il Ticino risulta stabilmente al primo posto per numero di procedure di scioglimento per lacune nell'organizzazione (art. 731b CO) precedendo Ginevra, Zugo e Zurigo e meglio come dalla tabella seguente:

| | Procedure di scioglimento per lacune nell'organizzazione (Art. 731b CO) | | | | |
|---------|--|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Ticino | 322 | 429 | 332 | 282 | 250 |
| Ginevra | 303 | 255 | 216 | 205 | 210 |
| Zugo | 150 | 175 | 213 | 262 | 411 |
| Zurigo | 150 | 158 | 186 | 255 | 306 |

Per quest'ultimo aspetto si dirà più in avanti nel capitolo dedicato al Registro di commercio.

Nel 2020 a livello nazionale i fallimenti sono calati del 6,6% e il Ticino ha segnato un calo più marcato del 15,9% rispetto all'anno precedente. Questo calo è però da interpretare con prudenza in quanto nel 2020 il Consiglio federale ha preso rapidamente la decisione di sospendere temporaneamente l'obbligo per le imprese di avvisare il giudice in caso di sovra indebitamento a causa della pandemia COVID-19. Inoltre, il Consiglio federale ha permesso alle PMI di non iscrivere nel capitale di terzi il credito COVID-19 ai sensi dell'articolo 24 dell'Ordinanza sulle fidejussioni solidali COVID-19 e ha fornito aiuti finanziari per i casi di rigore. Queste misure sono state messe in atto proprio per evitare un'ondata di fallimenti nel periodo pandemico. In un simile contesto è quindi difficile

Messaggio n. 8489 del 25 settembre 2024

interpretare correttamente i dati del 2020 e del 2021. Nel 2022 in Ticino i fallimenti per insolvenza sono infatti raddoppiati rispetto agli anni della pandemia.

Per contro è un fatto oggettivo che il Ticino sia costantemente in cima alla classifica nazionale per numero di fallimenti: questo dato non deve essere interpretato superficialmente solo come il segnale di un'economia dinamica e che si evolve, bensì deve essere valutato tenendo in considerazione che non è così inusuale riscontrare l'uso illecito dello strumento giuridico del fallimento per avvantaggiarsi sul mercato. Lo strumento del fallimento esige un particolare monitoraggio, poiché esso vede pur sempre quale vittima finale (diretta o indiretta) lo Stato. Il danno alla collettività si manifesta in modo diretto per il mancato pagamento di imposte, o indiretto quando lo Stato è chiamato a pagare indennità per insolvenza, indennità di disoccupazione, o per la diminuzione del gettito fiscale di quei creditori (soggetti fiscali) che hanno perso soldi in questi fallimenti. Non va sottovalutato neppure il costo diretto che lo Stato subisce per il costo di gestione delle pratiche presso Preture, Ufficio esecuzione, Ufficio fallimenti, Ufficio registro di commercio ed eventualmente autorità di perseguimento penale. Un danno economico difficilmente quantificabile ma senza ombra di dubbio molto importante.

Il Dipartimento delle istituzioni ha recepito l'importanza di questo tema, assumendo nel 2019 un perito contabile in ambito fallimentare con il particolare compito di segnalare al Ministero pubblico i fallimenti con connotazioni penali. Il lavoro di questa particolare funzione è molto importante e ha portato da subito ottimi risultati in quanto questa figura specialistica identifica correttamente i casi sospetti e formula delle segnalazioni efficaci e ben motivate. Nella tabella seguente risultano le segnalazioni effettuate dal perito al Ministero pubblico:

| Statistiche | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|
| Numero segnalazioni | 184 | 10 | 44 | 46 | 40 | 44 |
| Principali reati riscontrati | | | | | | |
| Omissioni di contabilità | 136 | 5 | 30 | 37 | 31 | 33 |
| Cattiva gestione | 90 | 7 | 19 | 17 | 25 | 22 |
| Bancarotta Fraudolenta | 28 | 2 | 12 | 4 | 6 | 4 |
| Diminuzione di attivo | 16 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| Casi per ufficio competente | | | | | | |
| Lugano | 88 | 7 | 29 | 17 | 21 | 14 |
| Bellinzona | 42 | 2 | 9 | 6 | 6 | 19 |
| Locarno | 20 | | 2 | 8 | 5 | 5 |
| Mendrisio | 34 | 1 | 7 | 14 | 6 | 6 |
| Crediti Covid segnalati | 47 | 0 | 6 | 11 | 11 | 19 |

I dati mostrano inequivocabilmente la necessità di tenere sotto controllo questo particolare ambito, infatti si consideri che nel 2022 le sospensioni della procedura di fallimento per mancanza di attivi (art. 230 LEF) sono state 425 e nel 2023 ben 525. Esse comprendono fallimenti, liquidazioni RC e liquidazioni ordinarie.

Il perito contabile fornisce abbastanza frequentemente supporto al Ministero pubblico per i casi aperti direttamente senza una segnalazione da parte dell'Ufficio fallimenti, in particolare per selezionare documentazione e fare delle analisi della documentazione già in suo possesso.

È quindi ipotizzabile prevedere un ulteriore perito contabile in ambito esecutivo e fallimentare, non solo al fine di aumentare le segnalazioni al Ministero pubblico, ma anche per estendere i controlli alle pratiche trattate dall'Ufficio esecuzione. Infatti, proprio in questo Ufficio si potrebbe aumentare l'attività di identificazione di quelle società che, sulla base delle esecuzioni aperte, devono essere rese attente riguardo ai reati penali in ambito fallimentare. Questo compito sarebbe di spettanza del revisore esterno delle società, ma potendo queste ultime rinunciare alla revisione (*Opting out*), nella pratica si constata che in troppi casi né l'amministratore né gli azionisti ottemperano alle disposizioni del Codice delle obbligazioni. Il compito di questa ulteriore unità sarebbe quindi non solo di controllo e di repressione, ma anche e soprattutto di prevenzione, già nella fase di emissione dei precetti esecutivi.

Infine, dal profilo criminologico, con questa misura si intende ridurre ulteriormente le opportunità, per chi usa in modo illecito lo strumento del fallimento, di farla franca e di operare una sorta di concorrenza sleale verso quegli attori economici che operano correttamente sul mercato.

4. Individuazione di società da cancellare procedendo tempestivamente nell'ambito del Registro di commercio

4.1. Premessa

L'Ufficio del registro di commercio (in seguito URC) svolge tre principali attività: l'iscrizione (nuove iscrizioni di enti giuridici, modifiche e cancellazioni), le procedure di iscrizione d'ufficio e il rilascio di documentazione (agli utenti privati ma anche al Ministero pubblico e ad altre autorità giudiziarie e amministrative). L'attività di verifica della cessione di mantelli giuridici rientra nel novero delle procedure d'ufficio. Allo stato attuale l'URC svolge queste attività dando seguito a quanto previsto dalla legge, ma non è in grado di effettuare delle verifiche più approfondite a carattere inquirente. L'URC è infatti un'autorità amministrativa che applica il diritto civile e non quello penale, e questa attività supplementare di verifica non è prevista dal diritto federale.

4.2. Procedure di iscrizione d'ufficio

Lo scopo principale delle procedure di iscrizione d'ufficio è quello di tenere aggiornato il registro di commercio, anche in quei casi in cui l'ente giuridico coinvolto non procede di sua iniziativa ad aggiornare i dati iscritti (vedi in particolare gli art. 929 cpv. 1, 933 cpv. 1 e 938 CO). L'avvio di queste procedure avviene principalmente su segnalazione di terzi (privati o altre autorità) oppure a seguito di verifiche da parte dell'URC. Nel 2017 è stata perfezionata l'organizzazione per il perseguimento delle pratiche d'ufficio, che viene svolta in maniera sistematica e strutturata dal 2018. Da tale data si è inoltre iniziato a tenere una statistica del numero delle procedure avviate, suddivisa in base alla tipologia di lacuna nell'iscrizione/procedura.

| | Totale | Iscrizioni non aggiornate | Società prive di attività e di attivi realizzabili | Enti giuridici con lacune nell'organizzazione o privi di un valido domicilio legale |
|------|--------|---------------------------|--|---|
| 2018 | 1'451 | 124 | 338 | 989 |
| 2019 | 1'454 | 145 | 361 | 948 |
| 2020 | 1'149 | 76 | 239 | 834 |
| 2021 | 1'069 | 106 | 164 | 799 |
| 2022 | 1'125 | 187 | 141 | 797 |
| 2023 | 976 | 155 | 129 | 692 |

4.3. Cessione di mantelli giuridici

Il contrasto alla cessione dei cosiddetti mantelli giuridici (o società mantello), vale a dire quelle società di capitali che vengono liquidate di fatto e abbandonate, senza essere previamente sciolte e cancellate dal Registro di commercio, è effettuato dall'URC mediante la sospensione sistematica delle notificazioni di iscrizione che presumibilmente avevano come oggetto il trasferimento delle quote di partecipazione di una tale società. Il sospetto di un'operazione di questo genere nasce nei casi in cui una società di capitali (SA o Sagl) richiede l'iscrizione della modifica della maggior parte dei fatti iscritti nel registro di commercio (cessione di tutte le quote sociali, modifica dello scopo, della sede e recapito, degli organi, ecc.). Se dal successivo inoltro degli ultimi bilanci e conti economici emerge che la società è stata liquidata di fatto (nessun attivo a bilancio) e abbandonata (nessuna attività commerciale nel conto economico), l'iscrizione viene rifiutata. Questo genere di verifiche presuppone delle conoscenze a livello giuridico e contabile molto buone.

Nel corso del 2017 (ultimi dati a disposizione) sono stati oggetto di analisi circa 70 casi di notificazione relative alla cessione di una società liquidata di fatto e abbandonata. Si trattava in circa la metà dei casi di società anonime e dell'altra metà di società a garanzia limitata. Negli anni successivi si è riscontrata una leggera diminuzione dei casi. Ad oggi si può stimare che l'URC debba verificare attorno ai 30/40 casi all'anno di potenziali società mantello.

4.4. Richieste di documenti dal Ministero pubblico e da altre autorità

La facoltà del Ministero pubblico e di altre autorità giudiziarie e amministrative di richiedere all'URC la documentazione legata alle iscrizioni nel registro di commercio è regolata all'interno dell'articolo 167 dell'Ordinanza sul registro di commercio. Queste autorità hanno inoltre accesso a tutta la documentazione non pubblica, vale a dire a bilanci e conti economici, corrispondenza, lettera di segnalazione, lettera di diffida, ecc.

A partire dal 2019 si è iniziato a tenere una statistica delle richieste di documentazione inoltrate dal Ministero pubblico del Canton Ticino e da altre autorità giudiziarie (Polizia federale, Ministero pubblico della Confederazione, Ministeri pubblici di altri cantoni, ecc.) nei confronti dell'URC. Le richieste sono state 10 nel 2019, 14 nel 2020, 28 nel 2021, 22 nel 2022 e 14 nel 2023. Nel corso degli ultimi anni si è inoltre assistito a casi in cui queste autorità necessitavano delle analisi svolte dall'URC dal profilo del diritto societario per approfondire svariate fattispecie penali.

Anche la collaborazione dell'URC con la nuova figura del perito contabile attivo presso l'Ufficio fallimenti si è intensificata nel corso degli ultimi anni.

A seguito di quanto sinora esposto è ipotizzabile prevedere una risorsa specializzata (giurista-economista) presso l'URC.

5. Ottimizzazione dei compiti attribuiti agli enti locali nel contesto della lotta al fenomeno delle società bucalettere e delle residenze fittizie

È opinione dello scrivente che il primo presidio per un controllo efficace del territorio per quanto riguarda le persone fisiche e le attività economiche sia quello dei Comuni attraverso gli Uffici controllo abitanti e le polizie comunali. Anche nella riorganizzazione dell'Ufficio della migrazione avvenuto nel 2017 è emersa la necessità di meglio coinvolgere i Comuni nel controllo del territorio e in quella riorganizzazione fu tra l'altro introdotta una migliore e tempestiva informazione ai Comuni delle domande di soggiorno presentate dai nuovi

cittadini stranieri che si stabiliscono in Ticino, con l'obiettivo di ottimizzare il monitoraggio del territorio e favorire la segnalazione puntuale degli eventuali casi critici.

I Comuni, attraverso l'Ufficio controllo abitanti o altri uffici, sono il primo presidio anche per il controllo delle attività economiche così come previsto dall'articolo 1 del Regolamento concernente il controllo delle attività economiche. Affinché possano svolgere questi compiti in modo efficace, i funzionari comunali interessati devono essere sensibilizzati e formati sulle tipologie di abusi e illeciti che le autorità di perseguimento penale regolarmente riscontrano. In questo senso si renderebbero necessari degli incontri formativi per meglio trasferire le conoscenze di chi è sul terreno nelle inchieste penali a coloro che si occupano dei primi controlli di plausibilità nei Comuni.

Alcuni Comuni, in particolare quelli più strutturati, già si occupano di questo aspetto: si prenda ad esempio Mendrisio, che già dal 2018, introducendo una figura specialistica, ha accentuato le misure intese al contrasto delle dimore fittizie¹⁴, e la Città di Lugano, che effettua controlli sul territorio di persone fisiche, persone giuridiche, convivenze e matrimoni di comodo o fittizi, appartamenti vuoti, tutto ciò grazie alla stretta collaborazione con la Polizia comunale. Si tratta ora di estendere questa attività a tutto il territorio cantonale, attraverso una migliore collaborazione fra le autorità di perseguimento penale e i Comuni.

6. Favorire lo scambio di informazioni

Uno dei fattori principali per combattere fenomeni criminali è senza dubbio l'uso intelligente e proattivo delle informazioni di cui l'Amministrazione cantonale dispone su persone e società. Purtroppo, lo scambio di informazioni tra i vari settori degli uffici pubblici è reso estremamente difficile da segreti d'ufficio codificati in molte leggi che governano l'attività nel settore pubblico. L'informazione rimane quindi confinata settorialmente e ciò favorisce paradossalmente i più scaltri a trarne benefici, ad esempio fornendo sullo stesso tema informazioni discordanti ad un ufficio rispetto ad un altro.

Per ovviare a tale problema bisognerebbe trasformare l'informazione da semplice relazione di un fatto a un elemento dinamico che crea intelligenza economica¹⁵ e quindi diventi un'informazione a valore aggiunto che permetta allo Stato di prevenire tempestivamente eventuali abusi nei suoi confronti o nei confronti di terzi. Con l'espressione "intelligenza economica" non si pensa assolutamente a "spionaggio", ma bensì alla fruizione dinamica e se possibile automatizzata delle informazioni nel contesto del quadro legislativo vigente.

Per maggiormente garantire un'efficace sicurezza dello Stato è però necessario favorire il più possibile lo scambio di queste informazioni tra autorità amministrative (e penali) in maniera fluida e tempestiva. In tale senso bisogna sostenere e proporre atti parlamentari federali che, nel rispetto della legge, favoriscano la creazione di una rete informativa efficace. Da una semplice ricerca si constata che a livello federale il tema dello scambio di informazioni è già stato oggetto di discussione a seguito dei seguenti atti: postulato 07.3682 del 5 ottobre 2007 di Lustenberger Ruedi "*Agevolazione dello scambio di dati tra autorità federali e cantonali*", mozione 18.3592 del 14 giugno 2018 di Eichenberger-Walther Corina "*Scambio di dati di polizia su scala nazionale*", mozione 20.3109 del 12 marzo 2020 di Guggisberg Lars "*Eliminare gli ostacoli allo scambio di dati tra autorità in*

¹⁴ Daniela Carugati, A "caccia" di dimore fittizie, in: giornale LaRegione del 20.04.2019.

¹⁵ Principio fondamentale enunciato da Michael E. Porter economista e professore alla Harvard Business School: «dare l'informazione giusta alla persona giusta, nel momento giusto per prendere la giusta decisione».

caso di indagini”, postulato 20.3809 del 18 giugno 2020 *“Migliorare lo scambio di dati tra autorità in caso di indagini”*. In generale lo scambio di informazioni in questi atti era inteso di fronte al fenomeno della criminalità organizzata e nell’ambito di inchieste penali.

Però in realtà, per rendere maggiormente efficace la prevenzione, sarebbe indispensabile che le informazioni fossero fruibili prima che un fatto diventi di competenza delle autorità di perseguimento penale. Le casistiche sospette dovrebbero in questo senso giungere a conoscenza degli uffici interessati (che sarebbero dal canto loro nelle condizioni di adottare delle misure settoriali) ancor prima che questi fatti possano diventare di competenza penale.

A livello cantonale il Parlamento può introdurre delle modifiche al diritto cantonale intese a favorire lo scambio di informazioni nel contesto della lotta agli abusi.

7. Aspetti organizzativi e risorse

Lo stato attuale delle finanze cantonali – ricordiamo inoltre che nell’ambito dei preventivi 2024 e 2025 il Consiglio di Stato non ha riservato alcun importo per nuovi oneri – e la decisione del Parlamento di avviare una verifica della spesa cantonale nonché l’attenzione dello stesso posta sulla limitazione degli effettivi di personale impongono una valutazione e un approfondimento delle misure indicate in precedenza a livello organizzativo, considerando anche le riflessioni già in corso per esempio per quanto concerne l’adeguamento delle risorse del Ministero pubblico e valutando anche un riorientamento delle risorse.

IV. CONCLUSIONI

In conclusione, sottoponiamo all’esame del Parlamento le ipotesi di misure che precedono e che possono contribuire a rafforzare la lotta contro la criminalità economica. In base alle valutazioni del Parlamento, si tratterà di definire gli aspetti organizzativi tenendo conto del contesto finanziario attuale. Il tema potrà eventualmente essere inserito nell’ambito dell’esame della spesa pubblica voluto dal Parlamento.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l’espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri